Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 29 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 29 SETTEMBRE 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 48: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 81ª estrazione di obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele effettuata in Roma il 30 agosto 1948.

(4402)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1948, n. 1186.

Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari, anche se privilegiate — e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, è concesso un aumento provvisorio di:

L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti;

L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità.

Il predetto aumento provvisorio è concesso anche ai pensionati contemplati nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Art. 2.

L'aumento provvisorio previsto dal precedente art. 1 è concesso anche ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro Direzione generale degli istituti di previdenza.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito si applica l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

Art. 3.

Le provincie, i comuni, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, l'aumento di cui al precedente art. 1, con facoltà di contenere la concessione in misura inferiore a quella prevista dall'articolo stesso.

Art. 4.

L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1948 e fino a quando non sarà diversamente disposto.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1948.

Rinnovazione del Consorzio provinciale di rimboschimento di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 741, col quale veniva costituito un Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Siracusa per la durata di un quinquennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1938-39 con un contributo statale annuo di L. 30.000 ed altrettante a carico della Provincia;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio della provincia di Siracusa n. 110 del 27 marzo 1945, con la quale veniva richiesta la rinnovazione del Consorzio predetto per un periodo di altri cinque anni, fermo restando il contributo provinciale di L. 30.000 annue;

Visto il decreto interministeriale n. 15200-77-6 del 24 novembre 1945, col quale è stata approvata la predetta delibera del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Considerato che a causa degli eventi bellici non è stato possibile procedere prima alla rinnovazione del Consorzio di rimboschimento di Siracusa e che detta rinnovazione si rende adesso necessaria per la ripresa dei lavori;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' rinnovato per cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1943-44, il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Siracusa, costituito con regio decreto 13 aprile 1939, n. 741, con un contributo annuo dello Stato di L. 30.000 (trentamila) ed altrettanto a carico della provincia di Siracusa.

Detto contributo, per gli esercizi 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1947-48 sarà prelevata sul cap. n. 57 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1948

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948
Registro n. 1, *foglio n.* 319

(4221)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1948.

Declaratoria di inefficacia di atti di ordinazione di gassogeni, emessi dalla SE.PR.AL. di Imperia nell'anno 1945 durante l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che nell'anno 1945 la SE.PR.AL. di Imperia emise atti di ordinazione di apparecchi gassogeni per autoveicoli e loro accessori alla Società Applicazioni Meccaniche (S.A.M.), con sede in Genova;

Che dagli accertamenti compiuti è risultato che gli atti di ordinazione predetti vennero emessi per iniziativa dell'Ufficio trasporti istituito presso la SE. PR.AL, organismo alle dipendenze del Capo della provincia di Imperia, da cui furono firmate le ordinazioni medesime;

Che detto Ufficio trasporti, il quale gestiva automezzi dell'Amministrazione o di proprietà privata requisiti dal Capo della provincia d'intesa con le autorità militari tedesche, venne istituito dal sedicente governo della repubblica sociale italiana e fu soppresso dopo la liberazione come non rispondente ai compiti istituzionali della SE.PR.AL;

Che l'attività di detto Ufficio non si limitava ai compiti di istituto, ma si estendeva ad iniziative rispondenti unicamente ad esigenze particolari degli organi del sedicente governo, come risulta dal fatto che per il tramite di quello stesso Ufficio la S.A.M. provvide a fornire apparecchi gassogeni ed enti diversi dalla SE.PR.AL., quali la questura del sedicente governo, ed anche a società private, e che taluni di tali apparecchi non furono neppure ritirati dalla SE.PR.AL., essendo destinati ad usi diversi da quelli per i quali detti apparecchi avrebbero dovuto essere impiegati;

Ritenuto che non possono essere riconosciuti come emessi nell'interesse dell'Amministrazione legittima gli atti di ordinazione predetti, attraverso i quali venivano favoriti interessi privati o facenti capo ad organi del governo illegittimo, e comunque estranei al campo degli approvvigionamenti e dell'alimentazione;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica gli atti con i quali, nell'anno 1945, la Sezione provinciale dell'alimentazione di Imperia ordinava alla Società Applicazioni Meccaniche (S.A.M.) con sede in Genova, apparecchi gassogeni per autoveicoli e loro accessori.

Roma, addì 25 settembre 1948

DE GASPERI

(4364)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1948.

Conferimento al direttore generale del Demanio, della ricognizione, conservazione e amministrazione dei beni già compresi nella dotazione della Corona e non assegnati alla dotazione del Presidente della Repubblica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e l'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Decreta:

Il direttore generale del Demanio è incaricato della ricognizione, conservazione e amministrazione dei beni compresi nella dotazione della Corona e non assegnati alla dotazione del Presidente della Repubblica. Nell'assolvimento di tale incarico egli ha facoltà di avvalersi di funzionari e di organi dipendenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1948
Registro Finanze n. 9, *foglio n.* 329. — LESEN

(4366)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1948.

Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1946 dagli istituti e dalle imprese che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1946 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le assicurazioni contro i danni e per le capitalizzazioni e nella misura del 0,25 per mille sui premi incassati dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1948

(4368) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al piroscafo « Alma ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il piroscafo « Alma », inscritto al n. 2302 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (19 maggio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto piroscafo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana dispose il pagamento della somma di 4.989.200 (quattromilioninovecentottantanovemiladuecento) a titolo di indennità di perdita giusta il mandato n. 29 spedito il 15 dicembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni a favore della Società anonima Trasporti industriali di Livorno;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del piroscafo « Alma » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del piroscafo « Alma » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 22 settembre 1948

(4325) *Il Ministro*: SARAGAT

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trabaccolo « Marte ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il trabaccolo con motore ausiliario « Marte », iscritto al n. 529 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Venezia, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (17 aprile 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto trabaccolo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 273.500 (duecentosettantatremilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 8 spedito il 7 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore del sig. Donati Raimondo fu Adolfo;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del tracaccolo « Marte » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la pro-

duzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del trabaccolo « Marte » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 24 settembre 1948

(4346) *Il Ministro*: SARAGAT

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al trabaccolo « Maria G. ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il trabaccolo con motore ausiliario « Maria G. », inscritto al n. 43 delle matricole delle navi a vela del Compartimento marittimo di Chioggia, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (17 maggio 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto trabaccolo;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 517.500 (cinquecentodiciassettemilacinquecento) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 9 spedito il 7 ottobre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore del sig. Dogliani Giovanni fu Luca;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del trabaccolo « Maria G. » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del trabaccolo « Maria G. » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 24 settembre 1948

(4347) *Il Ministro*: SARAGAT

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1948.

Inefficacia giuridica degli atti o provvedimenti adottati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relativi al rimorchiatore « Paulo Fambri ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riguardante l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, che proroga al 30 settembre 1948 le dichiarazioni di convalida o di inefficacia degli atti o provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Considerato che il rimorchiatore « Paulo Fambri », inscritto al n. 63 del Registro galleggianti della Capitaneria di porto di Venezia, posteriormente all'8 settembre 1943 e fino alla data della sua perdita (31 agosto 1944) fu utilizzato dalla Mittelmeer Reederei;

Considerato che per circostanze di forza maggiore non è stato rinvenuto il testo del provvedimento del Ministro per le comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana, col quale fu approvato il contratto di noleggio del predetto rimorchiatore;

Considerato tuttavia che dagli atti esistenti presso questo Ministero, presso la Ragioneria centrale e presso la Corte dei conti risulta che il Ministero delle comunicazioni del sedicente governo della repubblica sociale italiana corrispose la somma di L. 672.448 (seicentosettantaduemilaquattrocentoquarantotto) a titolo di indennità di perdita, giusta il mandato n. 23 spedito il 28 novembre 1944 dalla Ragioneria centrale presso il predetto Ministero delle comunicazioni, a favore del sig. Bonaldo Erminio di Ampelio;

Ritenuto che, in base agli scopi della Mittelmeer Reederei, l'utilizzazione del rimorchiatore « Paulo Fambri » fu disposta per il conseguimento di finalità concernenti direttamente ed indirettamente le forze armate germaniche;

Ritenuto che non sussistono, neanche allo stato attuale, considerazioni che possano giustificare la produzione di effetti di atti che, pur perseguendo finalità contrarie agli interessi dello Stato italiano, dovrebbero determinare un onere finanziario a carico di questo;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica il provvedimento con il quale si dispose da parte del sedicente governo della repubblica sociale italiana (Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile) l'approvazione del contratto di noleggio del rimorchiatore « Paulo Fambri » per conto della Mittelmeer Reederei, nonchè gli atti che da tale provvedimento siano direttamente dipendenti.

Roma, addì 24 settembre 1948

(4349) *Il Ministro*: SARAGAT

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 115 del 21 settembre 1948, riguardante il prezzo delle merci U.N.R.R.A. ed i prezzi delle merci del programma Interim-aid.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 115 del 21 settembre 1948 ha adottato le seguenti decisioni:

MERCI U.N.R.R.A.

330. *Semi di soia* (costi di lavorazione). — Vengono riconosciute le seguenti spese di lavorazione per i semi di soia U.N.R.R.A (compreso l'utile ed escluso l'eventuale onere per il finanziamento):

a) pressione (estrazione semplice) L. 1400 al q.le;
b) estrazione (con solvente) L. 1500 al q.le;
c) raffinazione L. 1700 al q.le.

331. *Apparecchi portatili Watson per raggi* X. — Prezzo di cessione agli ospedali L. 300.000 ciascuno.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato a trattenere come quota per le spese di gestione soggette a rendiconto il 5 % della cifra sopra indicata.

332. *Mastice per scatolame.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 56 del 19 febbraio 1948, viene disposta la vendita mediante gara dei quantitativi residui della merce in oggetto al prezzo base di L 350 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 50 al chilogramma. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

333. *Gomma naturale.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 68 del 24 marzo 1948, viene stabilito in L. 240 al kg. il prezzo unico della gomma naturale in monte franco magazzino consegnatario. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 16 al kg.

334. *Lattice naturale al* 60 %. — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 82 del 30 aprile 1948, viene stabilito in L. 200 al kg. il prezzo del lattice naturale al 60 % franco magazzino consegnatario. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 25,60 al kg

335. *Materie prime farmaceutiche.* — Facendo seguito alle disposizioni contenute nella circolare n. 106 del 26 agosto 1948, vengono confermati i prezzi di libera vendita delle materie prime farmaceutiche di importazione U.N R.R.A. stabiliti con circolare n. 83 del 21 maggio c.a.

336. *Cataloghi e giornali per l'agricoltura.* — Viene disposta la cessione gratuita alle Amministrazioni statali della merce in oggetto; le spese comunque gravanti sulla merce stessa sono a carico degli Enti assegnatari.

337. *Braghe per quadrupedi e merci.* — Viene disposta la vendita mediante gara al prezzo base di L. 75 al kg.

338. *Biossido di manganese.* — Viene prorogato il prezzo del biossido di manganese stabilito con circolare n. 106 del 26 agosto 1948.

339. *Molibdenite.* — Viene prorogato il prezzo della molibdenite stabilito con circolare n. 106 del 26 agosto 1948.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

MERCI INTERIM-AID.
(seguito alla circolare n. 100 del 30 luglio 1948).

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate è stata adottata la seguente decisione in merito al prezzo delle fosforiti americane importate con il programma Interim-aid:

9. *Fosfato.* — Il prezzo di cessione alle ditte industriali del fosfato Land Pebble viene stabilito in L. 10.000 alla tonnellata per merce cif e pagamento entro il 31 dicembre 1948 previe garanzie per il regolare versamento. Sono a carico delle ditte assegnatarie tutte le spese comunque gravanti sulla merce.

Viene riconosciuto uno sconto sul prezzo della merce in ragione del 5 % annuo, qualora le ditte industriali provvedano al pagamento della merce stessa prima del 31 dicembre 1948.

(4371)

Riassunto del provvedimento n. 116 del 23 settembre 1948, riguardante la proroga dall'esenzione del sovraprezzo termico dell'energia impiegata per la produzione di vapore con caldaie elettriche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 116 del 23 settembre 1948, facendo seguito alla circolare numero 102 dell'11 agosto 1948, ha deciso che la esenzione dal pagamento del sovraprezzo termico della energia impiegata per la produzione di vapore con caldaie elettriche, già consentita per il periodo 1°-31 agosto 1948, è ulteriormente prorogata fino al 15 ottobre 1948, ferme restanti le norme contenute nella predetta circolare n. 102.

(4372)

Riassunto del provvedimento n. 117 del 23 settembre 1948, riguardante le spese di sbarco per i carboni: rendiconti relativi e conteggio dei despatches, bonifici di tiraggio e controstallie.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 117 del 23 settembre 1948, ha deciso quanto segue in applicazione delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 84, n. 103 e n. 135 rispettivamente in data 31 dicembre 1946; 9 aprile 1947; 17 novembre 1947 del Ministero dell'industria e del commercio e n. 91 del 9 luglio 1948 del Comitato stesso.

1) Per la chiusura a pareggio dei rendiconti prescritti per le spese di sbarco dei carboni, saranno utilizzati, fino al 30 giugno 1948, e nella misura strettamente occorrente, i fondi disponibili presso l'Ente approvvigionamento carboni relativi ai « despatch money » nonchè alle differenze di tiraggio in confronto dell'aliquota normale

L'Ente approvvigionamento carboni accrediterà solo il 20 % del saldo attivo tra despatch e controstallie ovvero tra maggiore e minore tiraggio, a favore dei ricevitori di tutti i porti ad eccezione di Genova, Savona, La Spezia, Livorno e Piombino per i quali, ove non sia provata la responsabilità dei ricevitori nella controstallie penalizzate, il 20 % sarà calcolato sull'ammontare dei despatches e delle differenze di tiraggio.

Il residuo dei fondi suddetti dopo il pareggio dei rendiconti e l'accreditamento del 20 % ai ricevitori sarà, fino a debita concorrenza, utilizzato dall'Ente approvvigionamento carboni per il pagamento delle controstallie di avamporto.

2) Per il secondo semestre 1948, in relazione a quanto sarà effettivamente percepito dall'Ente approvvigionamento carboni, verrà liquidata a tutti i ricevitori l'intera differenza tra despatch e controstallie, ovvero tra maggiore e minore tiraggio.

I grossisti importatori inseriranno fra le entrate dei rendiconti spese di sbarco, l'80 % della suddetta differenza trattenendo il 20 % a rimborso spese non dimostrabili.

Per i porti di Genova e Savona, quando si verifichi l'attesa dei piroscafi in avamporto per ragioni non dipendenti dal ricevitore, verrà conteggiato nel tempo di discarica un solo giorno oltre quelli effettivi. I ricevitori di carbone nei due porti suddetti terranno informato l'Ente approvvigionamento carboni, secondo le modalità che questi stabilirà, della situazione giornaliera dei vapori in porto e in avamporto.

Lo scarico dei vapori dovrà avvenire in tutti i porti secondo l'ordine di arrivo salvo deroghe speciali che dovranno portare l'approvazione dell'Ente approvvigionamento carboni.

(4373)

Riassunto del provvedimento n. 118 del 24 settembre 1948, riguardante la proroga della Cassa di compensazione metano.

A parziale modifica della circolare prezzi n. 77 del 22 aprile 1948, il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 118 del 24 settembre 1948, ha deciso quanto appresso:

a) Il funzionamento della Cassa di compensazione metano per quanto riguarda i servizi inerenti alle bombole, previsto fino al 30 settembre 1948, è prorogato fino al 31 dicembre 1948.

b) A decorrere dal 1° ottobre 1948 la contribuzione che i produttori dovranno versare, con le consuete modalità, alla Cassa di compensazione metano per ogni metro cubo di metano prodotto e compresso in bombole è ridotta a L. 4,20. Detta contribuzione è composta dalle seguenti quote:

per noleggio e collaudo bombole, L. 2,25 al mc.;

per manutenzione valvole, L. 1,20 al mc.;

per spese di gestione della Cassa di compensazione, L. 0,50 al mc.;

per la copertura dei disavanzi delle gestioni precedenti, L. 0,25 al mc.

c) La misura e le modalità per le erogazioni della Cassa di compensazione restano invariate.

d) Sono confermate le esenzioni dal pagamento della contribuzione relativamente ai consumi interni di miniera nei limiti sino ad ora consentiti mentre, per quanto riguarda il metano compresso destinato ad usi industriali, viene data facoltà al Comitato di gestione, su domanda degli interessati e sempre che non vi sia impiego di bombole normali oggetto di conguaglio, di concedere eventuali esenzioni esercitando la dovuta vigilanza.

e) La Cassa compensazione metano continua ad essere gestita dal Comitato istituito con circolare n. 142 del 15 gennaio 1948 del Ministero dell'industria e del commercio.

(4370)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 2 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 344, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariano Irpino (Avellino) di un mutuo di L. 332.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4337)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 343, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio (Roma) di un mutuo di L. 311.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4338)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 349, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piove di Sacco (Padova) di un mutuo di L. 265.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4340)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1948, n. 170

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,60
Id. 3,50 % 1902	70,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	95,075
Redimibile 3,50 % 1934	70,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	92,375
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,725
Id. 5 % convertiti 1951	99,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto l'art. 64 del succitato regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 22 gennaio 1946 con il quale il sig. Ferdinando Giliberti venne nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella (Avellino);

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del mentovato sig. Giliberti;

Dispone:

Il sig. Ciociola Angelo Gerardo fu Giuseppe è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montella, con sede in Montella (Avellino), in sostituzione del sig. Ferdinando Giliberti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1948

Il Governatore: MENICHELLA

(4300)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Aumento del numero dei posti del concorso per esami di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto Ministeriale 16 giugno 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1948 col quale è stato bandito un concorso per esami per la nomina di venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il foglio 18523/12106.2.10.11/1.3.1 col quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consentito che il numero dei posti di cui al concorso predetto venga elevato a trenta;

Decreta:

I posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di Porto, di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1948 registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1948, registro Marina mercantile n. 14, foglio n. 220, sono aumentati a trenta.

Il primo comma dell'art. 6 del predetto decreto viene così modificato:

« I posti messi a concorso sono riservati:

a) 21 ai laureati;

b) 6 ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento, ed ai patentati capitani di lungo corso;

c) 3 agli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 agosto 1948

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1948
Registro Marina militare n. 17, *foglio n.* 321. — CILLO

(4363)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale del concorso a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (gruppo B, grado 11°) riservato agli impiegati di gruppo C combattenti e reduci dell'Ispettorato del lavoro e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1947, registro n. 9 Lavoro e previdenza, foglio n 139, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe riservato agli impiegati di gruppo *C* dell'Ispettorato del lavoro e delle altre Amministrazioni dello Stato, i quali, oltre ad essere in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, risultino essere combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso stesso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indetto con decreto Ministeriale 11 settembre 1947 citato in narrativa, per cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro (XI-*B*) riservato agli impiegati di gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato predetto e delle altre Amministrazioni dello Stato che siano stati combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o deportazione:

1) Gastaldi Vincenzo con punti 15,41 su 20
2) Gentile Arturo » 13,50 su 20
3) Del Giudice Francesco » 13,08 su 20

In conseguenza sono dichiarati vincitori, nell'ordine sottoindicato i signori:

1) Gastaldi Vincenzo;
2) Gentile Arturo;
3) Del Giudice Francesco.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1948
Registro n. 2, *foglio n.* 192

(4316)

Assunzione dei vincitori del concorso a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati di gruppo C combattenti o reduci dell'Ispettorato del lavoro e delle altre Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti-legge 11 settembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1947 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto Ministeriale 11 settembre 1947 per cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (XI-*B*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati di gruppo *C* combattenti o reduci del ruolo dell'Ispettorato del lavoro predetto o delle altre Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

I signori Gastaldi Vincenzo, Gentile Arturo, Del Giudice Francesco, vincitori del concorso nelle premesse citato, sono assunti nell'Ispettorato del lavoro per un periodo di prova della durata di mesi sei a decorrere dal 16 giugno 1948, per la nomina ad ispettore aggiunto di 3ª classe (XI-*B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Ad essi è attribuito lo stipendio mensile di L. 11.355, oltre le quote di carovita cui abbiano diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1948
Registro n. 2, *foglio n.* 193

(4317)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.